

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie

di **EVOLUTION**

Nel gergo comune si è soliti qualificare le indagini finanziarie (o, meglio ancora, bancarie) come una forma di accertamento; nella realtà così non è, nel senso che il controllo svolto dai verificatori è semplicemente fondato su talune informazioni ritratte dai rapporti bancari e/o finanziari.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza come si vengono a realizzare le indagini condotte dall'Agenzia delle Entrate e da altri agenti, secondo disposizione del D.Lgs. 546/1992.

Le indagini fondate sulle movimentazioni finanziarie possono essere attivate per impulso dell'**Agenzia delle Entrate**, della **Guardia di Finanza** ed anche della **Commissione tributaria**, ai sensi dell'[articolo 7 del D.Lgs. 546/1992](#) e nelle sole ipotesi in cui si renda necessaria una integrazione per carenze probatorie delle parti. Sono legittimati anche gli agenti della **riscossione**, ma non certo per la promozione di accertamenti, bensì per la ricerca di rapporti da pignorare. Tali soggetti debbono **attivare una ben precisa procedura**.

La controparte che **riceve la richiesta** è rappresentata da coloro (in generale **intermediari finanziari**) che sono **tenuti alla comunicazione** periodica di dati, informazioni e notizie relativi ai rapporti ed alle operazioni. Ovviamente, l'**ipotesi più frequente** è quella dell'**istanza rivolta agli istituti di credito**.

L'**ampiezza delle informazioni** richiedibili ha raggiunto una **estensione assolutamente rilevante**, del tutto speculare a quanto sono obbligati a segnalare i suddetti intermediari finanziari. Non si pensi solo alle **movimentazioni dei conti**, ma anche alle **garanzie**, alle **operazioni fuori conto**, alle **cassette di sicurezza**, alle movimentazioni delle **carte di credito**, alla domiciliazione delle utenze, ecc.

La richiesta delle informazioni, così come la risposta che deve essere fornita entro 30 giorni, è

inoltrata in forma telematica tramite PEC.

Il termine per la risposta è prorogabile di ulteriori 20 giorni, previa istanza dell'operatore finanziario e viene autorizzata, purché sussistano giustificati motivi. La norma, così come la stessa Agenzia delle entrate con [circolare 32/E/2006](#), impone tuttavia che la richiesta sia preceduta da una apposita autorizzazione; curiosamente, si può dire che l'allegazione dell'autorizzazione alla richiesta non è necessaria.

L'[articolo 32, comma 1, numero 2 del D.P.R. 600/1973](#) introduce delle presunzioni legali relative sulle quali si fonda l'accertamento bancario. Le stesse seguono l'ordine logico sin qui percorso, nel senso che:

- gli intermediari finanziari **comunicano i dati** (generali e si sintesi) all'Anagrafe tributaria;
- sulla base di indici di pericolosità **si formalizzano delle liste dei soggetti da accettare** (oppure, nell'ambito di normali attività di controllo si decide di verificare i conti);
- si **ottiene la prescritta autorizzazione** e si richiedono i dati (dettagliati) agli intermediari;
- si "forniscono" gli stessi dati al contribuente chiedendogli di giustificare le movimentazioni;
- quanto non giustificato fa scattare le presunzioni.

Nonostante l'orientamento prevalente della giurisprudenza, della prassi e della dottrina, vi è una tesi minoritaria che fa ricadere le presunzioni delle indagini bancarie tra quelle semplici, secondo cui l'onere probatorio ricadrebbe sull'Amministrazione finanziaria e non sul contribuente, come nelle presunzioni legali relative. A tale conclusione si giunge in quanto l'accertamento bancario, in realtà, rientra tra i poteri istruttori che sono posti alla base dell'accertamento vero e proprio. Inoltre, a ciò si aggiunga che, per quanto riguarda gli accertamenti di cui agli [articoli 39 e 40 del D.P.R. 600/1973](#), il Legislatore non ha previsto alcune previsioni legali, ma solo semplici. Pertanto, gli eventuali avvisi emanati sulla base delle indagini finanziarie devono contenere presunzioni semplici, per le quali l'onere probatorio è in capo all'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente in merito alle indagini condotte può fornire la propria prova. La prova contraria **consiste nell'analitica dimostrazione dell'irrilevanza di ciascuna singola operazione**, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici.

È necessario precisare che in tale situazione gli Uffici avviano un processo per la ricostruzione reddituale del soggetto interessato da indagini finanziarie, di fatto attivano quasi sempre una forma di contraddittorio; come raccomandato dalla stessa Agenzia nelle [circolari 32/E/2006 e 16/E/2016](#).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collega Euroconference / Progetti